



Cam. 1106/14

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Orazio Pescatore	Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti	Giudice
Dott.ssa Anna Orlandi	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare, avverso il provvedimento del Giudice delegato emesso il 19.09.2014, iscritto al N. 53-1/2014 R.G. promosso da

dichiarato fallito con sentenza del 03.06.2014 quale socio illimitatamente responsabile della _____ S.a.s. in liquidazione

in Concordato Preventivo, rappresentato e difeso, in forza di procura posta in calce all'atto di reclamo, dall'Avv. Astorre Mancini, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Rimini alla via Giordano Bruno n. 47, nei confronti del
FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, in persona del Curatore dott. _____, non formalmente costituito;

visti tutti gli atti ed i documenti di causa;

letto il provvedimento emesso in data 19.09.2014 con il quale il G.D., provvedendo sull'istanza di autorizzazione ex art. 46 legge fallimentare a trattenerne le somme erogate dall'INPS a titolo di pensione, previa acquisizione del parere del Curatore e verifica delle condizioni patrimoniali ed abitative dei familiari conviventi con il fallito _____, considerato che i familiari conviventi sono economicamente indipendenti, autorizzava il ricorrente _____

a trattenerne la propria pensione mensile sino alla concorrenza di € 1.100,00 al fine di provvedere al proprio mantenimento;

rilevato che:

- Con istanza depositata in data 26.09.2014, _____ proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento, domandando, in riforma del provvedimento gravato, autorizzazione a trattenere e disporre delle somme mensilmente erogate dall'INPS a titolo previdenziale, con accredito sul libretto di risparmio a lui intestato insieme alla moglie, per l'intero o nella misura che il Tribunale riterrà di determinare, nonché ordinarsi alla Banca Popolare di Valconca di sbloccare l'operatività del predetto libretto in favore di esso ricorrente. Deduceva, a fondamento del proposto reclamo, l'insufficiente motivazione del provvedimento gravato rispetto alle argomentazioni da lui proposte in sede di istanza ex art. 46 legge fallimentare, atteso che dovrà sostenere il pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi a ben tre cause civili in corso per le quali mantiene la legittimazione processuale e il diritto di difendersi, dovrà provvedere alla corresponsione del canone mensile di locazione dell'abitazione in cui si trasferirà con la famiglia, tenuto conto che attualmente vive in proprio appartamento a sé intestato, nonché al pagamento di spese mediche non coperte dal S.S.N. in relazione alle diverse patologie da cui è affetto. Eccepiva altresì che il G.D. nulla aveva statuito in ordine allo sblocco del libretto di risparmio;
- All'udienza del 27 ottobre 2014, il Procuratore del reclamante si riportava al proprio scritto difensivo e alle conclusioni ivi formulate, chiedendone l'accoglimento, il Curatore, non formalmente costituito, domandava respingersi il reclamo con la conseguente conferma del provvedimento del G.D. e il Tribunale riservava la decisione;

Va osservato preliminarmente, in punto di diritto, che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, in relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ai sensi dell'art. 46 l.f. e della quota di essi da destinare al soddisfacimento dei creditori, il giudice delegato deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una

pluralità di creditori concorrenti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 07.02.2008, n. 2939; Cass. civ. 27.06.2002, n. 391). Ciò premesso, reputa questo tribunale che il provvedimento del G.D. vada integralmente confermato e ciò in quanto le spese che il ricorrente sostiene dovrà affrontare, ovvero spese per i giudizi civili e per il canone di locazione, risultano, appunto, spese future e non attuali con la conseguenza che, quando detti, maggiori, oneri economici diverranno attuali, il ricorrente potrà domandare modificarsi il provvedimento autorizzativo emesso dal G.D. aumentando la somma di cui può disporre, fermo restando essere del tutto pacifico che i familiari conviventi sono economicamente indipendenti. Quanto alle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., mette conto sottolineare che le stesse non risultano documentate.

Quanto al richiesto sblocco del libretto, lo stesso deve considerarsi implicito nel provvedimento reso dal G.D. nel senso che il libretto deve ritenersi sbloccato ed operativo nei limiti dell'importo fissato dal giudice delegato.

Ne deriva che il reclamo proposto da _____ non merita accoglimento e va quindi rigettato.

Nulla sulle spese processuali, in quanto il Fallimento non si è costituito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 26 e 46 legge fallimentare,

Il Tribunale, viste le conclusioni del Procuratore della parte e del Curatore,

il reclamo proposto da _____ **RIGETTA** e per l'effetto:

CONFERMA

integralmente il provvedimento emesso dal G.D. in data 19.09.2014;

NULLA SULLE SPESE DI LITE

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2014.

Il Presidente
(Dott. *Orazio Pescatore*)

Il Giudice est.

(Dott. ssa Anna Orlandi)

Anna Orlandi

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
add	- 3 NOV. 2014
L'ASSISTENTE CANCELLIERE UFFICIALE Rosetta Bianchi	

BA

IL CASO.it